



COMUNE DI ALBA ADRIATICA  
PROVINCIA DI TERAMO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 18**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 9 DEL 08-03-2018**

**Oggetto: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. - L..R. 19.12.2007, N. 45 E S.M.I. -  
CIRCOLARI REGIONE ABRUZZO 1/2011 - 1/2014 - 1/2016 -  
DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI  
SPIAGGIATI ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo,

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- Il litorale di Alba Adriatica a seguito di eventi atmosferici e meteorici, ivi incluse mareggiate e piene del fiume Vibrata è interessato da cospicui depositi di materiale o sostanze naturali, denominate rifiuti spiaggiati;
- ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 "i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)";
- che i rifiuti spiaggiati, ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d), del D. Lgs. n. 152/06 sono classificati rifiuti urbani e pertanto devono essere recuperati/smaltiti in apposito impianto autorizzato;
- che, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera n), del D. Lgs. n. 152/06, "non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;"

**Valutato** che sussiste:

- la contingibilità in quanto trattasi di evento eccezionale ed accidentale;
- l'impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
- l'urgenza poiché, per quanto sopra detto, si rende indispensabile un intervento immediato per rimuovere i rifiuti spiaggiati;

**Preso atto** del contenuto derogatorio e temporaneo del presente atto che si concretizza nella parziale deroga ad alcune prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006;

**Ritenuto** legittimo ed inevitabile, per quanto sopra indicato, emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 per garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**Visto** il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., art. 191 recante "*Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi*";

Richiamate le disposizioni del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, la Legge 31.07.2002, n. 179, la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Legge 11.08.2014, n. 116;

Viste le Circolari emesse dalla Giunta Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti, n. 1/2001, n. 1/2014;

Richiamata la Circolare della Giunta Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti n. 1/2016 del 19.07.2016 ad oggetto: Disposizioni per la gestione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi



depositati sulle spiagge marittime e calcolo % RD dei rifiuti spiaggiati ai sensi del D.M. 26 maggio 2016. Chiarimenti;

### **ORDINA**

1. a tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, al fine di garantire una corretta gestione dei "rifiuti spiaggiati":
  - a) la separazione dei materiali e sostanze naturali spiaggiati nelle varie frazioni omogenee in luogo (legno, plastica, vetro, rifiuti biodegradabili ecc.);
  - b) il conferimento diretto al gestore del servizio di igiene urbana delle frazioni differenziate che non necessitano di ulteriori operazioni di vagliatura al fine del recupero e, in alternativa, allo smaltimento presso impianti autorizzati;
  - c) il raggruppamento dei materiali effettuato per frazioni omogenee presso le aree individuate e specificatamente nelle zone di spiaggia libera:
    - tratto di arenile tra la "bambinopoli comunale" e la concessione denominata "Relax Service";
    - tratto di arenile tra la concessione denominata "Alba Beach" e la concessione denominata "Hotel Adria";
    - tratto di arenile tra la concessione denominata "Le Hawaii" e la concessione denominata "Il Faro";
    - tratto di arenile tra la concessione denominata "Copacabana" e la concessione denominata "Caraibi";
  - d) la vagliatura del materiale spiaggiato con adeguati mezzi ed attrezzature al fine di evitare l'asportazione del materiale sabbioso, litoide e ghiaioso;
  - e) la ricollocazione del materiale sabbioso, litoide e ghiaioso presso le aree di vagliatura, rigorosamente privo di altri materiali e/o rifiuti di origine antropica;
  - f) il conferimento dei rifiuti omogenei sottoposti a vagliatura al gestore del servizio di igiene urbana al fine del recupero e, in alternativa, allo smaltimento presso impianti autorizzati;
  - g) di effettuare separazione, vagliatura e trasporto sull'arenile in orario diurno (dalle ore 07:00 alle ore 19:00);

### **DISPONE**

-come prescritto dall'art. 191 c.1 del D.L.gs 152/06 di trasmettere il presente atto entro tre giorni dalla sua emissione, alle seguenti autorità:

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio*

*Ministro della Salute*

*Ministro delle attività produttive*

Ordinanza SINDACO n.9 del 08-03-2018 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

*Capitaneria di Porto*

*Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti*

*Unione dei Comuni Val Vibrata*

*Poliservice SpA*

*Polizia Locale Comune di Alba Adriatica*

*Ufficio LL.PP. e Manutentivo Comune di Alba Adriatica*

*Comandante Stazione Carabinieri Forestali di Alba Adriatica*

### **AVVERTE**

-che le violazioni alla presente Ordinanza di seguito indicate, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'Ordinanza Sindacale n. 16 del 27.06.2017;  
Che della presente verrà data adeguata comunicazione ai cittadini e alle utenze non domestiche mediante pubblici avvisi.

-Ne verrà data notizia anche sul sito [www.comune.alba-adriatica.te.it](http://www.comune.alba-adriatica.te.it);

-Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR — Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.



IL SINDACO

Avv. Tonia Piccioni